



DATA: 19.12.2025

CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B

SELEZIONE



PARAMETRI




IL VOSTRO LEGAME

ID DELLA COPPIA

FASCIA AFFINITÀ RISCHIO PREMIO

LA VOSTRA FASCIA



ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia

I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

I

Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è:

MINIMO

Il contraente con tendenza alla disfunzionalità:

NESSUNO

Il vostro premio assicurativo ammonta a:

250,00€

FASCIA DI RISCHIO

SINCRONIA SOSPETTOSAMENTE PERFETTA. SIETE UN'ANOMALIA STATISTICA. PROTEGGIAMO QUESTO ASSET RARO PRIMA CHE LO ROVINIATE.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE ROMANTICA

ARTICOLO SPECIALE - CLAUSOLA DI ESCLUSIVITÀ E DEFINIZIONE DI TRADIMENTO
(Protocollo per la definizione del perimetro di fedeltà e sanzionamento delle violazioni)
Nota: Le Parti sono tenute a selezionare una delle seguenti Opzioni come vincolo contrattuale attivo.

Opzione A: Modello di Relazione Chiusa (Monogamia Contrattuale)
Qualora i Contraenti abbiano optato per un regime di esclusività affettivo-sessuale assoluta, la fattispecie di "Tradimento" si perfeziona con l'instaurazione di un legame affettivo, romantico o l'effettuazione di atti sessuali e di intimità fisica di qualsiasi grado con un soggetto terzo esterno al binomio. Tale condotta è giuridicamente qualificata come violazione sostanziale, irreversibile e ingiustificabile della clausola di esclusività e determina l'immediata attivazione della massima penale risarcitoria a carico della Parte inadempiente, oltre alla decadenza fiduciaria.

Opzione B: Modello di Relazione Aperta (Non-Monogamia Consensuale)
Qualora i Contraenti abbiano optato per un regime di non-monogamia consensuale, il Tradimento non è definito dall'atto fisico o affettivo esterno in sé, bensì dalla violazione dei "Protocolli di Condotta e Comunicazione" concordati. Costituiscono violazione contrattuale grave: l'occultamento intenzionale di incontri; l'omissione di informazioni sanitarie essenziali; il superamento dei limiti emotivi o logistici pattuiti. La violazione di tali protocolli configura la fattispecie di "Slealtà Comunicativa" e comporta l'attivazione della massima penale risarcitoria.

Opzione C: Modello Poliamoroso Gerarchico (Poligamia Etica Strutturata)
In regime di Poliamore Gerarchico, si stabilisce l'esistenza di un "Vincolo Primario" (il presente contratto) che detiene priorità assoluta nell'allocazione delle risorse (tempo, finanze, progettualità) rispetto ai "Vincoli Secondari". Il Tradimento si configura qualora una Parte: elevi arbitrariamente una relazione secondaria equiparandola alla primaria ("Drottamento di Risorse"); violi il potere di veto del partner primario; occulti l'esistenza di nuovi partner (violazione del consenso informato). Tale condotta è classificata come "Sovversione della Gerarchia Pattuita" e sanzionabile con la massima penale.

Opzione D: Modello a Esclusività Emotiva (Apertura Ricreativa/Swinging)
In regime di distinzione funzionale, è concessa facoltà di intrattenere rapporti sessuali con terzi, purché limitati alla sfera "Ludico-Motoria" e privi di coinvolgimento sentimentale. Il Tradimento è definito come "Infedeltà Emotiva" e si concretizza in: sviluppo di attaccamento romantico o dipendenza affettiva; reiterazione degli incontri con il medesimo soggetto oltre la soglia di sicurezza ("Regola One-Night Only"); condivisione di attività di intimità non sessuale. La violazione della clausola di asetticità sentimentale comporta l'attivazione della massima penale risarcitoria.

FASCIA 1: LOGISTICA DOMESTICA E MICRO-CONFLITTUALITÀ

(Violazioni attinenti alla gestione pratica della convivenza o della frequentazione)

Art. 1.1 - Divieto di Fruizione Multimediale Asincrona (Serie TV)

Nel caso di prodotti audiovisivi seriali o contenuti narrativi la cui fruizione sia stata iniziata congiuntamente ("Serie di Coppia"), è fatto divieto assoluto e tassativo di procedere alla visione unilaterale di nuovi episodi o segmenti in assenza della controparte. La violazione configura il reato di "Spoiler Contrattuale" e "Abbandono Narrativo".

Art. 1.2 - Divieto di Istruzione alla Guida Non Richiesta (Backseat Driving)

Qualora i Contraenti si trovino all'interno di un veicolo condotto da una delle Parti, è fatto divieto al passeggero di fornire istruzioni, suggerimenti o critiche non richieste riguardanti l'itinerario, la velocità di crociera o le manovre, salvo i casi di imminente pericolo di vita o collisione certa.

Art. 1.3 - Gestione dell'Immagine Digitale Congiunta

La pubblicazione su piattaforme social, pubbliche o private, di materiale fotografico o video ritraente la coppia è subordinata all'approvazione estetica e contenutistica preventiva di entrambe le Parti (diritto di veto sull'immagine). La pubblicazione unilaterale di scatti in cui la controparte risulti non valorizzata è considerata atto ostile.

Art. 1.4 - Protocollo di Contenimento dell'Entropia Domestica

È fatto obbligo a ciascun Contraente di limitare la dispersione di effetti personali, indumenti o documentazione sulle superfici comuni al di fuori degli spazi di stoccaggio preposti. Gli oggetti depositati in via transitoria nelle "Aree di Vita Comune" devono essere rimossi o ricollocati entro un termine perentorio di 12 (dodici) ore, pena lo smaltimento coatto.

Art. 1.5 - Divieto di Passività Decisionale

Qualora un Contraente declini l'esercizio del proprio potere decisionale in merito a scelte congiunte (cena, svago, logistica), dichiarando neutralità ("Fai tu"), decade automaticamente dal diritto di critica o veto sulla soluzione adottata dalla controparte. È altresì vietato respingere una proposta senza contestualmente presentare almeno un'alternativa concreta e praticabile.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems